



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cagliari, martedì 12 aprile 2022

Parte I e II

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione – Viale Trento 69 09123 CAGLIARI
Tel. 070 6061 – Sito Internet: <http://buras.regione.sardegna.it/> – e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it



Autore: Elisabetta Messina

Rievocazione della battaglia di Sanluri

SOMMARIO

Indice.....2

PARTE PRIMA

Leggi regionali.....3

Regolamenti e decreti.....12

Indice

Parte prima

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 5

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione. pag. 3

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 6

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale..... pag. 4

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici..... pag. 7

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 8

Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)..... pag. 10

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 9

Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009..... pag. 11

Regolamenti e decreti

Decreti

Presidenza della Regione**n. 25 del 11 aprile 2022**

Elezioni diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna - Anno 2022 - Fissazione della data di convocazione dei comizi elettorali..... pag. 12

Parte prima

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 5

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale
n. 23 del 1998

(Zone temporanee di ripopolamento e cattura)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è sostituito dal seguente:

"2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non dedicati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. La durata delle zone interessate da piani di valorizzazione ambientale, ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata, programmati ai sensi dell'articolo 27, può essere stabilita in difformità, con provvedimento del medesimo Assessorato."

Art. 2

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale
n. 23 del 1998

(Gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Gli obiettivi primari dei piani di gestione sono quelli di cui agli articoli 23 e 24.

4 ter. Nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura con basse densità di selvaggina nobile stanziale e di coniglio selvatico, sottospecie sarda (*oryctolagus cuniculus huxleyi*), nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause della rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, provenienti dai centri pubblici e privati di

riproduzione di fauna selvatica di cui all'articolo 29 o dagli allevamenti previsti dall'articolo 30 con l'uso di metodiche che facilitino l'ambientamento ed il radicamento delle specie sul territorio.

4 quater. Ristabilite le densità ottimali di presenza del selvatico, ottenute anche mediante appositi piani di contenimento delle specie considerate nocive e con il miglioramento degli habitat riproduttivi, accertate con censimenti effettuati secondo le linee guida dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, la fruizione del patrimonio faunistico delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, oltre che a vantaggio delle attività scientifiche e culturali, può essere indirizzata alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare."

Art. 3

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale
n. 23 del 1998

(Aziende faunistiche-venatorie e
aziende agri-turistico-venatorie)

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 1998 è così modificato:

"4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, e la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione. Nel caso in cui le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie siano confinanti con territorio demaniale o oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, al fine di evitare l'ingresso e la fuoriuscita degli animali, i terreni sono dotati di adeguate recinzioni."

Art. 4

Modifiche all'articolo 96 della legge regionale
n. 23 del 1998

(Applicazione transitoria della legge regionale
n. 23 del 1998)

1. Nell'articolo 96, comma 2 bis, della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978", sono aggiunte le seguenti", quest'ultimo interamente destinato a spese di ripopolamento".

Art. 5

Modifiche all'articolo 97 della legge regionale

n. 23 del 1998 (Limitazioni nelle zone autogestite)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per incentivare la valorizzazione del patrimonio faunistico i concessionari di zone di caccia autogestita possono programmare e realizzare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali, pernice, lepore, e specie al momento non presenti (conigli), secondo le direttive dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, utilizzando le quote che le medesime versano alla Regione secondo quanto previsto alla lettera d) dell'articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978."

Art. 6

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 aprile 2022

Solinas

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 6

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, al fine di favorire la competitività e sostenibilità delle produzioni agricole, sostiene e promuove la filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa (*Cannabis sativa* L.) con particolare

riferimento alla coltivazione e trasformazione nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di filiere produttive regionali riguardanti i prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa e alla verifica della sostenibilità economica ed ambientale dei relativi processi. La Regione favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

3. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

5. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente la canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) entro i limiti previsti dalla normativa europea e statale.

Art. 2

Istituzione del sistema distrettuale, interventi e contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), la Regione riconosce la necessità di introdurre un sistema gestionale sardo della canapa che raduni e organizzi tutti i portatori di interesse del territorio mediante l'istituzione del sistema distrettuale regionale della canapa avente la finalità di attivare sinergie di filiera tra operatori agricoli e trasformatori agroindustriali e collegamenti trasversali intersettoriali coerenti e duraturi. A tal fine, la Regione istituisce il

sistema distrettuale regionale della canapa. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sono stabilite le linee di indirizzo, le attività e la strutturazione del sistema distrettuale, e sono individuate misure di sostegno alla costituzione delle diverse forme aggregative dei produttori della canapa finalizzate alla promozione del settore e al monitoraggio della normativa di riferimento.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica, orientate principalmente:

1) all'individuazione delle varietà o popolazioni di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, favorendo le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti, promuovendo attività volte a migliorare, conservare e stabilizzare la qualità delle produzioni nel rispetto dei parametri di THC indicati dalla normativa;

2) alla coltivazione delle varietà di canapa individuate al punto 1 e alla valorizzazione di tutti i prodotti e sottoprodotti ottenibili per rafforzare la competitività della filiera;

3) alla realizzazione, tramite le Agenzie regionali Laore Sardegna e Agris Sardegna e con la collaborazione delle università di Cagliari e Sassari, di una banca dei semi delle varietà di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), al fine di individuare una o più tipologie in grado di meglio adattarsi ai diversi areali regionali;

4) alla valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola e industriale) con indicazione delle criticità e dei punti di forza;

5) all'utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;

6) all'utilizzo della canapa nel settore alimentare, cosmetico, farmacologico e ornamentale;

b) le attività di formazione di coloro che operano nella filiera della canapa e di informazione per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, della bioedilizia e farmacologico;

c) l'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;

d) l'individuazione di disciplinari di controlli e analisi con l'utilizzo di test rapidi per la tipizzazione della canapa; a tal fine per effettuare le analisi di tipo quantitativo della canapa e dei suoi derivati è identificato il laboratorio dell'Agenzia LAORE;

e) la realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione, in favore della produzione a chilometro zero;

f) la realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

g) progetti pilota per la mappatura e il monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la realizzazione di una banca dati presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

h) la coltivazione della canapa a fini fito-depurativi per la bonifica di terreni inquinati;

i) l'impiego della canapa proveniente dal processo di fitodepurazione;

j) l'utilizzo di terre incolte, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

k) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;

l) l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

3. La Regione rende noti i risultati delle attività di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale competente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato, dando priorità:

a) ad imprese agricole condotte da giovani agricoltori;

b) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati;

c) agli interventi attuati da soggetti aggregati in filiera;

d) alla realizzazione di impianti di lavorazione e di trasformazione.

5. La Regione promuove all'interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della canapa come greening per i

programmi di Politica agricola comune (PAC).

Art. 3

Prodotti ottenibili dalla coltivazione della canapa

1. Dalla coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016:

a) alimenti derivati, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, e cosmetici prodotti in conformità alle norme di settore europee e nazionali;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche, dimostrative e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo;

h) piante intere, parti di pianta e rami freschi o essiccati;

i) polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento.

Art. 4

Soggetti beneficiari dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, sono destinati:

a) alle aziende agricole, cooperative agricole e i loro consorzi;

b) all'imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e al coltivatore diretto, singolo o associato, di cui all'articolo 31 della legge 26 maggio

1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice);

c) alle imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, edilizio, alimentare, ambientale, cosmetico e farmacologico;

d) ai dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;

e) agli enti pubblici e organismi di formazione accreditati dalla Regione.

2. L'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, è subordinato al rispetto da parte del soggetto beneficiario degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6.

3. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione può attivare le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

Art. 5

Clausola valutativa

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessorato competente in materia di politiche agricole, avvalendosi della collaborazione degli organi e degli enti preposti, relaziona alla Commissione consiliare permanente competente sull'andamento delle attività di sostegno alla filiera della canapa, sugli esiti ottenuti e su eventuali problematiche sorte.

Art. 6

Tracciabilità

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, chiunque proceda alla semina, alla coltivazione e alla lavorazione delle varietà di canapa di cui alla presente legge ne dà preventiva comunicazione all'Agenzia LAORE.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'Agenzia LAORE, l'Albo regionale dei coltivatori e trasformatori di canapa.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

a) le modalità di effettuazione della comunicazione di cui al comma 1;

b) i dati che devono essere comunicati, con particolare riferimento a:

1) l'anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;

- 2) l'ubicazione e l'estensione dei terreni coltivati;
- 3) l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di trasformazione;
- 4) la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa utilizzata con relativa certificazione;
- 5) ogni ulteriore elemento di cui si ritenga opportuno il monitoraggio;
- 6) la tracciabilità delle sementi;
- c) le modalità di realizzazione dell'Albo regionale di cui al comma 2, in cui raccogliere le informazioni di cui alla lettera b) e relative all'intero ciclo produttivo.

Art. 7

Controlli

1. La Regione, previa intesa con le competenti autorità di pubblica sicurezza, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati, ai sensi dall'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

2. Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultassero sanzionati i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, la Regione attiva le procedure per ottenere la restituzione delle somme agli stessi erogate.

3. Al fine di prevenire situazioni di conflitto tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 e le competenti autorità di pubblica sicurezza, la Regione favorisce, attraverso tavoli tecnici, incontri o seminari la diffusione delle informazioni necessarie ad un proficuo confronto con gli attori della filiera.

Art. 8

Canapa terapeutica

1. La Regione, considerata la carenza cronica di canapa terapeutica per la preparazione dei farmaci magistrali nell'intero territorio nazionale, nel rispetto della legge nazionale e in particolare degli articoli 16, 17, 18, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e della normativa europea, al fine di favorire la competitività e la sostenibilità delle produzioni canapicole, con particolare riferimento alle produzioni per scopi farmaceutici, sostiene e promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale, regolarmente autorizzate ai sensi delle normative richiamate nel presente articolo.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

2. Per le finalità previste dalla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati da fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 aprile 2022

Solinas

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Area di sosta temporanea a fini turistici)

1. All'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo dell'articolo è così sostituito: "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici";

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è così sostituito:

"2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area.";

e) il comma 3 è così sostituito:

"3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;

b) erogatore di acqua potabile;

c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;

d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) impianto di videosorveglianza;

f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;

g) adeguato sistema di illuminazione;

h) sistema antincendio;

i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;

j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.";

f) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

"3 ter. L'Agenzia regionale "Foresta" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3.".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:

"Art. 21.1 (Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.

2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.

3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.

4. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.

5. Al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale i soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le partenze ai comuni competenti per territorio.".

Art. 3

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di individuazione dei criteri per la realizzazione delle aree di sosta temporanea

1. Dopo l'articolo 21.1 della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 21.2 (Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.

3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.

4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".

Art. 4

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di concessione di contributi per la realizzazione delle aree di sosta temporanea

1. Dopo l'articolo 21.2 della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 21.3 (Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la

realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti fino a un massimo di 15.000 euro per area;

b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;

b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;

c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;

e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;

f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;

g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;

h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;

i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;

j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata in favore dei comuni la spesa di euro

1.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 2

2022 euro 1.500.000

2023 euro 1.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2022 euro 1.500.000

2023 euro 1.500.000

3. A decorrere dall'anno 2024 all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 2.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 aprile 2022

Solinas

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 8

Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1

Aiuti alle associazioni degli allevatori

1. In continuità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:

a) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) aderente alla Associazione Italiana Allevatori (AIA) ad integrazione dei fondi statali erogati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le finalità di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), nella misura del 100 per cento delle spese da questa sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;

b) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione degli operatori zootecnici alle mostre del settore nella misura del 100 per cento delle spese da questi sostenute.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.

3. Restano di competenza dell'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze all'Agenzia AGRIS Sardegna, per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame svolte per le annualità pregresse.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 2.100.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante l'impiego delle risorse già iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sulla missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC06.1034.

3. A decorrere dall'anno 2025, all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 2.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 aprile 2022

Solinas

Legge regionale 11 aprile 2022, n. 9**Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 in materia di durata del mandato del sindaco

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è inserito il seguente:

"Art. 1 bis (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati)

1. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi.

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi."

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 in materia di durata del mandato del sindaco

1. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è abrogato.

Art. 3

Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 aprile 2022

Solinas

Regolamenti e decreti

Decreti

Presidenza della Regione

Decreto

n. 25 del 11 aprile 2022

Elezioni diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna - Anno 2022 - Fissazione della data di convocazione dei comizi elettorali.

Il Presidente

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, "Statuto speciale per la Sardegna" e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, che fissa per domenica 12 giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 26 giugno 2022;

VISTA la deliberazione n. 12/1 del 7 aprile 2022, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale la Giunta regionale

ha disposto:

- di fissare per domenica 12 giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2022, come da tabella allegata alla stessa deliberazione;

- di fissare per domenica 26 giugno 2022 lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2005,

Decreta

ART. 1 La data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo dei propri organi nell'anno 2022, il cui elenco è allegato alla deliberazione della Giunta regionale citata in premessa, è fissata per domenica 12 giugno 2022.

ART. 2 La data per l'eventuale turno di ballottaggio, ai fini dell'elezione diretta dei Sindaci, è fissata per domenica 26 giugno 2022.

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso prontamente ai Prefetti affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla normativa vigente.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Solinas

Informazioni per gli utenti

A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è pubblicato **esclusivamente** in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro **quindici giorni** dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione **esclusivamente** tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato al portale <https://buras.regione.sardegna.it>

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

- la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che prescrive la pubblicazione;
- la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da parte del soggetto richiedente;
- la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
- il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati 0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
- gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
- per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all'ingombro all'interno della pagina; il costo di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
- Per il pagamento, **dal 1 gennaio 2020**, deve essere utilizzata la seguente modalità:
 - **Pagamento elettronico:** collegandosi all'indirizzo <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>
 - Solo per gli **Enti soggetti al sistema di tesoreria unica**, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà essere effettuato mediante **girofondi** sul conto 0305983 acceso presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, indicando nella causale: EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice pratica/anno).

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione Istituzionale – Viale Trento 69 – 09123 Cagliari - tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell'Area Servizi "Inserzioni precedenti" e selezionando l'inserzione presente nella sezione "Da pagare"

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 30,00, l'importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

- Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale forma dall'inserzionista);
- Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
- I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

- Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
- Carrello di ogni paragrafo impostato "da margine a margine", ovvero senza rientri;
- Impostazione a "zero" della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
- Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione "Documentazione" del sito internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466

- Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it